



FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09010 PULA



070/9209302



3491427281



Settore: FoReSTAS

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI

Prot. 27

Cagliari 6 febbraio 2018

- **All'Assessore regionale Difesa Ambiente**
- **All'Assessore regionale AA.GG. e Personale**

SEDI

Oggetto: PL 402- PL 426 - Osservazioni

Le proposte di legge n.426, come pure la n.402, quale testi modificativi della legge regionale 27 aprile 2016, n.8, istitutiva dell'Agenzia FoReSTAS, si sostanziano nella modifica dell'articolo 48 della legge istitutiva, relativamente al "regime contrattuale del personale dell'Agenzia FoReSTAS".

Con la scelta operata, l'Amministrazione regionale si riappropria della competenza in materia, perché Regione a Statuto Speciale e datore di lavoro del personale dell'Agenzia sia sotto l'aspetto normativo che economico e che certamente si condivide, anzi auspicata e sollecitata (nota 399 del 16.6.2002)

A parere della scrivente, la proposta unificata, deve completarsi con la previsione del primo inquadramento e prevedere, quindi, una separata area di contrattazione.

E' sconcertante il trattamento riservato ai lavoratori dell'Agenzia in argomento, che, nonostante la previsione legislativa, non abbiano avuto applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro a loro attribuiti per scelta politica. Sconcertante, anche, la scelta di applicazione di ben tre tipologie contrattuali, distinte: per dirigenti, per impiegati e per gli operai

La confusione regna sovrana, e questo personale non ha neppure certezza della normativa cui far riferimento, con conseguenti contenziosi ancora in corso..

Nel tempo, intanto, a questo personale sono state affidate le mansioni e attività più disparate, venendo meno l'attività propria di "forestazione".

Per queste ragioni, la scrivente ritiene e auspica che nei confronti di questi lavoratori trovi applicazione il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vigente per il personale del "sistema regione" (Amministrazione centrale e Agenzie, Enti e istituti), come, peraltro, vigente per LAORE, AGRIS e ARGEA.

Circa l'obiezione sui costi, non pare neppure possa sostenersi l'eccessivo onere, infatti, questo molto dipenderà dalle scelte che verranno definite nella norma di primo inquadramento, da prevedersi in legge.

Trattandosi di ingresso nell'Amministrazione regionale, può ipotizzarsi un inquadramento nei livelli iniziali di ciascuna Categoria, mediante il raffronto delle voci fisse e continuative in essere e gli importi tabellari del CCRL, nei limiti dei titoli di studio posseduti, e prevedendo una norma di salvaguardia per il mantenimento di eventuali differenze quote retributive. Al riguardo, può operarsi sugli scatti retributivi, sui contenuti dei Contratti Integrativi, su qualche indennità, vedasi indennità di distanza degli impiegati, etc.

Per le singole tipologie contrattuali in essere, può affermarsi:

- **Dirigenti** – Per questo personale è paradossale che sia stato previsto un diverso contratto dal restante personale dirigente dell'Amministrazione regionale. Vi è un continuo interscambio di dirigenti tra l'Agenzia in argomento e la RAS, che non giustificano in assoluto questa scelta, ancor meno rispetto a eventuali procedure separate di concorsi pubblici, che devono ricondursi alla gestione centrale RAS.
- **Impiegati** – Ben analizzando, questo personale, per le voci retributive previste, in alcuni casi i livelli retributivi sono anche superiori a quelli dell'Amministrazione regionale, che la previsione della norma di salvaguardia può compensare.
- **Operai** – Forse solo per questo personale possono rilevarsi differenze, che, come già detto, mediante attenta valutazione di primo inquadramento possono trovarsi facilmente soluzioni adeguate.

Si fa riserva di produrre documento dettagliato di primo inquadramento.

Cordiali saluti



SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)